

**N. 00011/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 00048/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2014, proposto da:

Ge Medical System Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Liroso, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni,Origoni,Grippo&Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

*contro*

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia;

*nei confronti di*

Philips Spa in proprio e in Qualità di Mandataria Rti, Rti-Main-Management e Ingegneria Spa;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00751/2013, resa tra le parti, concernente affidamento appalto per la fornitura ed installazione di apparecchiature di diagnostica per immagini

(n.2 tc multistrato 128 strati-n.1 tc multistrato 16 strati-n.2 rm 1,5 t) - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la funzione del provvedimento presidenziale cautelare non è quella di anticipare il giudizio di merito, bensì quella di evitare che nelle more della camera di consiglio collegiale si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un'ordinanza emessa in sede collegiale;
- che l'appellante, pur sollecitando il provvedimento cautelare interinale, non dimostra persuasivamente che possano verificarsi eventi irreversibili, nel senso sopra precisato, nel breve arco di tempo intercorrente fra la data odierna e la trattazione dell'appello cautelare in sede collegiale (intervallo, peraltro, che avrebbe potuto essere anche più breve ove la parte appellante avesse chiesto l'abbreviazione dei termini);
- che d'altronde le motivazioni dell'ordinanza appellata non sembrano manifestamente destituite di fondamento;
- che pertanto l'istanza va respinta, salve ed impregiudicate le determinazioni di competenza del Collegio;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 gennaio 2014.

**Il Presidente**  
**Pier Giorgio Lignani**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 03/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)